

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Gibertini. Ne ha facoltà.

GIBERTINI. Onorevoli camerati, permettete che richiami la vostra attenzione sull'importanza dei decreti n. 1010 e n. 1135 proposti per conversione in legge e relativi al concorso dello Stato nel pagamento degli interessi di debiti contratti o da contrarsi da agricoltori benemeriti, e ciò non tanto per la loro portata economica quanto per l'indirizzo che segnano.

Nei riguardi degli agricoltori la realizzazione di alcune condizioni fondamentali dell'equilibrio economico, tanto lucidamente ricordate da S. E. il Ministro delle corporazioni, e cioè la possibilità di uscire da una atmosfera non naturale e di spogliarsi di una ricchezza fittizia per rientrare in dimensioni normali ed assumere una esatta personalità economica, è per molta parte vincolata a sussidi precisamente impiegati a ridurre gli interessi passivi dei debiti entro limiti possibili, mentre oggi, per le vicende economiche di questi ultimi anni, troppo incidono sul reddito.

Per dare qualche approssimativa idea in proposito basterà rifarsi alle cifre di S. E. il Ministro dell'agricoltura relativamente alle passività degli agricoltori:

non meno di miliardi 4 e mezzo di mutui fondiari accessi dal 1922 a tutt'oggi;

non meno di miliardi 4 di debiti fluttuanti di ogni sorta, di agricoltori, enti e associazioni agrarie.

Il totale si dovrebbe prudentemente considerare non lontano dai 10 miliardi.

Quanto al valore della produzione agricola italiana si può dire che era calcolato, nella media triennale 1921-24, di 42 miliardi di lire.

Da una accurata analisi della Confederazione degli agricoltori il 25 per cento di tale cifra si considerava necessario a reintegrare le spese di produzione: concimi, anticrittogamici, ammortamenti, manutenzioni, ecc.

I 30 milioni circa rimanenti rappresentavano il reddito di tutte le classi agricole, proprietarie, lavoratrici ed imprenditrici, partecipanti alla produzione.

Di essi 16-18 miliardi rappresentavano redditi di puro lavoro.

Infine 14-12 miliardi rimanevano a beneficio complessivo delle seguenti voci: proprietà fondiaria, capitale di esercizio, imprese.

E se a quell'epoca i conti tornavano, dopo la caduta dei prezzi l'equilibrio è risultato profondamente sconvolto, in quanto alla notevolissima riduzione del reddito lordo non si è mantenuta parallela una corrispondente diminuzione dei costi di produzione.

La conseguente fortissima contrazione dei redditi di capitale e di impresa è risultata quindi particolarmente aggravata dalla pressione dei debiti ed in molti casi addirittura soffocante, in quanto, a forse un miliardo all'anno sale l'importo degli interessi relativi.

L'importo dei sussidi finora stanziati, come chiarisce la relazione del camerata Tassinari, raggiunge milioni 12.5 e con un prossimo decreto tale limite arriverà ai 17. Ma per generalizzare la benefica iniziativa a tutti gli agricoltori che hanno profuso denari e attività per collaborare doverosamente al programma di redenzione tracciato dal regime, quando non si voglia dimenticare neppure i concessionari delle terre Libiche, che stanno compiendo una meravigliosa preparazione ad una forte espansione della mano d'opera italiana, occorrerebbe qualche centinaio di milioni all'anno per un periodo non superiore al decennio.

Il sacrificio sarebbe certamente e lautamente ripagato da un immediato e grandioso incremento produttivo. Bisogna dunque approvare con entusiasmo questi primi inizi di un programma di azione che dovrà essere attuato in pieno a favore dell'economia nazionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, contenente norme per la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1244, col quale è stato aumentato il fondo stanziato al capitolo 80-ter del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per contributo dello Stato in favore di agricoltori particolarmente benemeriti.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1244, col quale è stato